

108.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	3995	<b>Disegno di legge di conversione n. 2420:</b>	
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3993	(Articolo unico) .....	3961
<b>Disegno di legge n. 2709:</b>		(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	3961
(Articolo 1) .....	3983	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	3961
(Emendamenti e subemendamenti) .....	3983	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	3965
(Articolo 2) .....	3984	(Ordini del giorno) .....	3975
(Emendamenti) .....	3985	<b>Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 3 dicembre 1996</b> .....	3993
(Articolo 3) .....	3986	<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3993
(Emendamenti) .....	3987	<b>Proposta di legge d'iniziativa regionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3993
(Articolo 4) .....	3987	<b>Proposte di legge:</b>	
(Emendamenti) .....	3988	(Annunzio) .....	3993
(Articolo 5) .....	3988	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3993
(Emendamento) .....	3988		
(Articolo 6) .....	3988		
(Emendamento) .....	3988		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4  
OTTOBRE 1996, N. 517, RECANTE INTERVENTI  
NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2420)***

---

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221.

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 8:*

*al comma 1, lettera c), al capoverso, le parole: « 31 marzo 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1997 ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti).*

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di tra-

sporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro duecentoquaranta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

**ARTICOLO 2.**

*(Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211).*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa».

## ARTICOLO 3.

*(Modalità applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 30 maggio 1995, n. 204).*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

«4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse».

## ARTICOLO 4.

*(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).*

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente

servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200 .....	10;
da 200 a 400 .....	15;
da 400 a 800 .....	20;
da 800 a 1.500 .....	25;
oltre 1.500 .....	30.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

6. Le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, per effetto dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle

obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

## ARTICOLO 5.

*(Differimento di termini per l'applicazione dell'articolo 10 del Nuovo codice della strada).*

1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. *1.* — Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10 ».

## ARTICOLO 6.

*(Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL).*

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rim-

borsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

## ARTICOLO 7.

*(Disposizioni in materia di elisuperfici).*

1. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle avio-superfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonché a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attività di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attività sanitarie e di soccorso.

## ARTICOLO 8.

*(Disposizioni in materia di circolazione stradale).*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera a) le parole « 2,50 m » sono sostituite dalle seguenti: « 2,55 m »;

b) alla lettera c) le parole: da « 7,50 m » a « due o più assi. » sono sostituite con le parole: « 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture

portasci applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.»;

2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: «gli autotreni» a «regolamento» è sostituito dal seguente: «gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione»;

b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme.» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 1996.»;

c) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi

comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti».

#### ARTICOLO 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari a lire 84.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 55.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Al comma 3, sostituire le parole: lire 150 miliardi, con le seguenti: lire 90 miliardi.*

*Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Per consentire la prosecuzione degli interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

1. 1.

Bosco, Chincarini, Ciapusci, Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: lire 150 miliardi con le seguenti: lire 100 miliardi.*

*Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Per consentire la realizzazione di una metrotranvia interrata nella città di Milano, è autorizzata la spesa di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.*

1. 2.

Di Luca.

*Al comma 3, sostituire le parole: lire 150 miliardi, con le seguenti: lire 120 miliardi.*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la prosecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del*

sistema idroviario padano-veneto di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di 30 miliardi complessivi per gli anni 1996 e 1997.

1. 3.

Mammola, Floresta, Di Luca.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis. La concessione dei mutui decennali di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione da parte dei comuni al Ministero dei trasporti e della navigazione di un programma di riduzione dei mezzi di trasporto inquinanti.*

1. 4.

Mammola, Floresta, Di Luca.

ART. 2.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* 2. 3.

Floresta, Di Luca.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* 2. 1.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parole: non.*

2. 2.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

ART. 3.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,

non si applicano al trasporto pubblico locale dei comuni e centri abitati di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 3, dopo le parole: Modalità applicative aggiungere le seguenti:* dell'articolo 1 e

**3. 1.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**3. 3.**

Floresta, Di Luca.

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Trascorso tale periodo ed accertata la persistente incapacità delle aziende a migliorare il rapporto fra costi e ricavi del servizio di trasporto, le aziende stesse perdono il diritto alle sovvenzioni sospese o non ancora maturate; i fondi non concessi alle stesse aziende confluiscono nel bilancio del Ministro dei trasporti e della navigazione.

**3. 5.**

Mammola, Floresta, Di Luca.

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano è approvato dal Mini-

stro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto.

**3. 2.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: che in tal caso fino alla fine del periodo.*

**3. 4.**

Mammola, Floresta, Di Luca.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. La legge 14 febbraio 1958, n. 138, è abrogata.

**3. 01.**

Chincarini, Fontan.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. La lettera *d*) del comma 2, dell'articolo 4, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente: « *d*) quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'UPI, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno designato dall'UNCCEM ».

2. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 4, del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, così come integrata dal comma 1,

è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

**3. 02.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

**ART. 4.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate, con le seguenti: sono ridotti, dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, del 10 per cento. Le predette riduzioni.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere le parole: e 2.*

**4. 5.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: commisurata al volume di fatturato annuale*

**4. 2.**

Urso, Angeloni, Bocchino, Galeazzi, Pagliuzzi, Matteoli, Martini

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: imprese aggiungerele seguenti: in possesso di titolo autorizzativo.*

**4. 22.**

Di Luca, Floresta.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in possesso*

dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 68

**\* 4.1**

Urso, Angeloni, Bocchino, Galeazzi, Pagliuzzi, Matteoli, Martini

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 68*

**\* 4. 4.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: costituite esclusivamente da imprese, cooperative o consorzi che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, che risultino iscritte nell'elenco speciale dell'albo degli autotrasportatori.*

**4. 23.**

Di Luca, Mammola.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 6.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Fongaro, Alborghetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica nella misura del 10 per cento.

**4. 3.**

Urso, Angeloni, Bocchino, Galeazzi, Pagliuzzi, Matteoli, Martini

*Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La riduzione compensata di*

cui al comma 1 si applica nella misura del 20 per cento.

**4. 24.**

Floresta, Di Luca.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La riduzione compensata di cui al comma 1, si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni di seguito elencati:

fino 100 ..... 10%;  
da 100 e oltre 1.500 ..... 5%.

**4. 7.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 2 sostituire le parole da: da 100 a 200 fino alla fine del comma con le seguenti:*

da 100 a 200 ..... 10%;  
da 200 a 400 ..... 15%;  
da 400 a 800 ..... 20%;  
da 800 a 1500 ..... 25%;  
oltre 1500 ..... 30%;

*con le seguenti:*

da 100 a 200 ..... 30%;  
da 200 a 400 ..... 26%;  
da 400 a 800 ..... 22%;  
da 800 a 1500 ..... 18%;  
oltre 1500 ..... 15%;

**4. 12.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 2 sostituire le parole da: da 100 a 200 fino alla fine del comma con le seguenti:*

da 100 a 200 ..... 16%;  
da 200 a 300 ..... 18%;  
da 300 a 500 ..... 21%;  
da 500 a 700 ..... 23%;  
da 700 a 1000 ..... 24%;  
da 1000 a 1300 ..... 27%;

da 1300 a 1800 ..... 30%;  
oltre 1800 ..... 35%;

**4. 25.**

Di Luca, Floresta, Mammola.

*Al comma 2, sostituire le parole:*

da 100 a 200 ..... 10%  
*con le seguenti:*

da 100 a 200 ..... 30%;

*Conseguentemente sostituire le parole:*  
oltre 1500 30% *con le seguenti:*

oltre 1500 ..... 15%.

**4. 8.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Fongaro.

*Al comma 2, sostituire le parole: da 200 a 400 15% con le seguenti:*

da 200 a 400 ..... 26%;

*Conseguentemente sostituire le parole:*  
oltre 1.500 . 30% *con le seguenti:* oltre  
1.500 ..... 15%.

**4. 9.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: da 400 a 800 ..... 20% con le seguenti:*

da 400 a 800 ..... 22%;

*Conseguentemente sostituire le parole:*  
oltre 1.500 ..... 30% *con le seguenti:*

oltre 1.500 ..... 15%.

**4. 10.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 2, sostituire le parole:*

da 800 a 1.500 ..... 25%

*con le seguenti:*

da 800 a 1.500 ..... 18%;

*Conseguentemente sostituire le parole:*  
oltre 1.500 ..... 30%  
*con le seguenti:*

oltre 1.500 ..... 15%.

**4. 11.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 18.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: sono tenute ad apportare con la seguente: apportano.*

**4. 14.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: sono tenute con la seguente: provvedono.*

**4. 13.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro dieci giorni.*

**4. 27.**

Floresta, Mammola.

*Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quindici giorni.*

**4. 15.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro venti giorni.*

**4. 26.**

Di Luca, Mammola.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 19.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

**\* 4. 16.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

**\* 4. 28.**

Floresta, Di Luca, Mammola.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 20.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Sono consentite le riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi previste dalle società concessionarie che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Frejus esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

**4. 29.**

Di Luca, Mammola, Floresta.

Al comma 5, dopo le parole: società concessionaria aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelle che gestiscono i trafori.

**4. 30.**

Di Luca, Mammola, Floresta.

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 21.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. I maggiori introiti da pedaggio e le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono finalizzate ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane. È abrogato il comma 6 dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

**4. 17.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 6, sostituire le parole da: sono impiegate dal fondo sino a rimaste insolute con le seguenti: sono impiegate dal Fondo per interventi di illuminazione notturna antinebbia nei tratti autostradali ove negli anni 1993-1994 e 1995 il fenomeno della nebbia è stato rilevante.*

**4. 31.**

Di Luca, Floresta, Mammola.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

6-bis. I pedaggi autostradali relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997

sono sottoposti alla medesima riduzione compensata di cui ai commi 1 e 2. Al relativo onere nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli acconti per il 1997 previsti dalla tabella B (Trasporti) della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

**4. 32.**

Mammola, Floresta, Di Luca.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Norme contro l'abusivismo).*

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1993, n. 162, è aggiunto introdotto il seguente:

3. Ai fini dell'interpretazione del requisito della meritevolezza previsto per l'ammissione a procedure concorsuali si dovrà valutare, in riferimento all'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi richiedente il beneficio il rispetto, nei due anni antecedenti la richiesta, dalle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni.

**4. 01.**

Di Luca, Floresta, Mammola.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 2.**

Mammola, Floresta, Di Luca.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 1.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Fongaro, Alborghetti.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o manufatti, prodotti siderurgici e industriali compresi i *coils* ed i laminati grezzi eseguito con veicoli eccezionali allestiti per il trasporto specifico anche se in uno o più pezzi, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a 6 assi e 108 tonnellate se complessi ad otto assi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'articolo 61 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2 lettera b) e per l'effettuazione delle attività ivi previste compaiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili e comunque nei limiti dell'articolo 61, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indizzo forfettario in aggiunta al bollo di circolazione pari a 1,5 o 2, 3 e 4, volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi ».

2. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono compresi:

a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani dallo spurgo dei pozzi effettuati mediante idonee attrezzature installate sui mezzi d'opera;

b) quelli dell'industria siderurgica compresi i *coils* e laminati grezzi effettuati mediante idonee selle di contenimento installate sui veicoli mezzi d'opera.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 202 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non si applica.

**5. 3.**

Mammola, Floresta, Di Luca.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole:* alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre 1996 *con le seguenti:* alle scadenze del 31 agosto, 30 novembre e 31 dicembre 1996 e 28 febbraio 1997.

**6. 1.**

Mammola, Floresta, Di Luca.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il pagamento dei premi dovuti dalle imprese che esercitano l'attività di trasporto di cose per conto di terzi di cui al comma 1 avrà identiche ripartizioni e modalità per l'anno 1997.

**6. 2.**

Mammola, Floresta, Di Luca.

ART. 7.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* a livello del suolo.

**\* 7. 3.**

Floresta, Di Luca.

*Al comma 1, sopprimere le parole: a livello del suolo.*

**\* 7. 1.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\* 7. 4.**

Floresta.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\* 7. 2.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

**ART. 8.**

*Sopprimerlo.*

**\* 8. 4.**

Floresta, Di Luca, Mammola.

*Sopprimerlo.*

**\* 8. 1.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**8. 2.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**8. 3.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la lettera a).*

**8. 5.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), lettera a) sostituire le parole: 2,55 m con le seguenti: 2,60 m.*

**8. 15.**

Di Luca, Floresta.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la lettera b).*

**8. 6.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*All'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, lettera B), dopo le parole: veicoli isolati sono aggiunte le seguenti: Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili.*

**8. 22.**

Governo.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**8. 19.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: « la lunghezza totale compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sono sostituite dalle seguenti: la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,75 m e »*

**8. 7.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: lunghezza massima di 18,75 metri con le parole: lunghezza massima di 19 metri.

**8. 20.**

Di Luca, Floresta.

Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis). All'articolo 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dai medici specialisti della struttura pubblica competente per territorio;

a-ter). All'articolo 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al diabetico è rilasciata o rinnovata la validità della patente di guida di categoria A e B per la stessa durata e con le stesse modalità di ogni altro cittadino, con l'obbligo di presentare, ogni anno, apposita dichiarazione di uno specialista diabetologo »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: « 2-bis. Per i diabetici in trattamento insulinico, il rilascio o il rinnovo della patente di guida delle categorie C, D e E, sulla base della dichiarazione di uno specialista diabetologo può essere rinnovata per un periodo di due anni con l'obbligo di presentare, ogni anno la dichiarazione dello specialista medesimo ».

**8. 10.**

Bosco.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere il seguente:

a-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « i 130 km/h per le autostrade, i 110 km per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h

per le strade nei centri abitati con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h sulle strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali », sono sostituite dalle seguenti: « i 140 km/h per le autostrade, i 120 km/h per le strade extraurbane principali, i 100 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, i 40 km/h per le strade urbane di quartiere, ed i 60 km/h per le strade urbane di scorrimento »;

2) al comma 3:

a) alla lettera a) le parole: « 45 km/h », sono sostituite dalle seguenti: « 50 km/h »;

b) alla lettera h) le parole: « 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade » sono sostituite dalle seguenti: « 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade ».

**8. 11.**

Ciapusci, Dussin, Cavaliere.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: « La circolazione mediante tavole od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. La circolazione mediante pattini in linea, è consentita sulla carreggiata delle strade purché muniti di dispositivo frenante e purché il pattinatore sia munito di adeguate protezioni »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente: « È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. Su tali spazi è

consentito usare i pattini in linea purché non si creino situazioni di pericolo per gli altri utenti.

**8. 13.**

Bosco, Dozzo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**8. 8.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*All'articolo 8, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**8. 21.**

La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**8. 9.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: gli autobus da noleggio, da granturismo e di linea possono essere dotati di struttura portasci aggiungere le parole: o portabagagli.*

**8. 17.**

Di Luca, Floresta.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

**8. 18.**

Floresta. Di Luca.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis) All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 3, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: « Limita-

tamente alle strade di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lettere a, b e d, l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso ».

**8. 14.**

Chincarini.

ART. 9.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione di cui all'articolo 3-bis, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**9. 1.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti,

*Sopprimere il comma 2.*

**9. 2.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco,  
Fongaro, Alborghetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**9. 3.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Fongaro.

*All'articolo 9 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

4-ter. Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale entro l'esercizio finanziario 1996, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio 1997.

**9. 4.**

Governo.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. 1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997.

**9. 01.**

Governo.

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che

in materia di trasporti assume fondamentale importanza la realizzazione di tutte le opere connesse all'aeroporto di Malpensa, ed in particolare di quelle ritenute prioritarie (tra le quali il potenziamento e la riqualificazione della linea ferroviaria Milano-Saronno-Busto-Malpensa);

l'aeroporto di Malpensa diverrà uno dei centri di smistamento e movi-

mento di merci e di persone di enorme importanza strategica ed economica a partire dal 1° gennaio 1998,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché si realizzino, nel più breve tempo possibile, tutte le infrastrutture indispensabili per lo sfruttamento delle reali potenzialità, soprattutto economiche, dell'aeroporto di Malpensa, per alleviare i disagi che graveranno sulla popolazione delle zone limitrofe, già provate da una viabilità ai limiti del collasso.

**(9/2420/1).**

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, all'articolo 9 stabilisce che per le aziende di trasporto pubblico locale che, entro il 31 dicembre 1995, non hanno conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono che, per il 1996 e 1997, il recupero dei contributi concessi a copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici, già anticipati con le operazioni di mutuo;

il trasporto pubblico locale effettuato nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani è fortemente penalizzato rispetto al trasporto che si svolge in pianura, risultando perciò assai difficile conseguire il miglioramento che richiede la legge citata;

impegna il Governo

affinché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 della legge n. 204 del 1995 non vengano applicate al trasporto

pubblico locale dei comuni e centri abitati di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**(9/2420/2).**

Ciapusci.

La Camera,

considerato che non infrequenti sospensioni dei voli in partenza dall'Aeroporto Fontanarossa di Catania o di approdo delle aeromobili su tale aeroporto sono determinate dall'insufficienza dell'unica pista esistente, che — ad ogni avaria del tracciato — rende inagibile l'impianto;

che l'aeroporto predetto ha visto incrementare il volume del trasporto aereo per passeggeri e merci in maniera vertiginosa;

impegna il Governo

ad attivarsi:

1) affinché siano rimossi gli ostacoli che finora hanno impedito la realizzazione presso l'Aeroporto Fontanarossa di Catania della seconda pista;

2) affinché siano rese agibili le strutture del vicino aeroporto di Comiso per gli approdi di emergenza.

**(9/2420/3).**

Garra, Caruso, Carlo Pace, Floresta.

La Camera,

considerato che il contratto di programma per le Ferrovie non prevede alcun intervento per il raddoppio della tratta ferrata Palermo-Trapani (via Melo), tenuto conto che a Trapani sono in funzione un aeroporto civile e militare ed un porto commerciale e turistico;

visto che tali strutture aeroportuali e portuali oltre a servire le isole minori collegano la Sicilia con il continente africano;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nel più breve tempo possibile venga trovata una idonea soluzione a tale problema che consentirebbe un più equilibrato ed incisivo sviluppo turistico ed economico della provincia di Trapani, della Sicilia e del Meridione.

**(9/2420/4).**

Lucchese, Baccini.

La Camera,

considerato che molti incidenti mortali avvengono in gallerie di strade ed autostrade non sufficientemente illuminate o, addirittura, prive di illuminazione, con l'aggravante dell'assenza di impianti di ricambio d'aria;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché si realizzino, nel più breve tempo possibile, tutte le opere necessarie per dotare tutte le gallerie stradali ed autostradali di idonei impianti di illuminazione e di ricambio d'aria.

**(9/2420/5).**

Baccini, Lucchese.

La Camera,

premessi:

che per assicurare nel tempo il regolare svolgimento della relazione ferroviaria internazionale Domodossola-Locarno, a scartamento ridotto, di circa 60 km, è stata stipulata apposita convenzione tra l'Italia e la Svizzera in data 12 novembre 1919, ratificata il 10 febbraio 1923, approvata e resa esecutiva in Italia con legge 16 dicembre 1923, n. 3195;

che all'attuazione si provvede con due concessioni, per la parte italiana, da Domodossola al confine svizzero, in favore della Società subalpina di imprese ferroviarie (SSIF) e, da parte Svizzera, dal

confine italiano a Locarno, in favore della Società Ferrovie Regionali Ticinesi (FART);

che la concessione di esercizio della tratta italiana è venuta a scadere il 15 aprile 1996, così come era pervenuta a scadenza anche la concessione della tratta svizzera sollecitamente rinnovata, alla Fart, dalle autorità elvetiche, per anni 30 fino al 31 agosto 2021, in osservanza dell'articolo 1 della citata convenzione con l'Italia del 12 novembre 1919;

che per il rinnovo o proroga della concessione per il tratto italiano, risultano acquisiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione i favorevoli pareri dei Ministeri del tesoro e delle finanze, nonché del Consiglio di Stato che, per quanto riguarda la procedura, tanto per il rinnovo della concessione che per la semplice proroga, ritiene, però, debba provvedersi con atto legislativo;

considerato

che la linea internazionale in argomento risponde ad esigenze di pubblica utilità ed il suo mantenimento in esercizio costituisce un obbligo degli Stati interessati tenuti all'osservanza della convenzione dagli stessi stipulata il 12 novembre 1919, è necessario procedere urgentemente alla proroga della concessione della tratta ferroviaria Domodossola-confine svizzero alla esercente Società subalpina di imprese ferroviarie, uniformandone la scadenza a quella della tratta svizzera;

impegna il Governo

ad inserire nell'ambito degli attuali provvedimenti all'esame del Parlamento una disposizione normativa che consenta al Ministero dei trasporti e della navigazione di assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata il 12 novembre 1919, ratificata il 10 febbraio 1923 e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, accordando alla Società subalpina di imprese ferroviarie la proroga della concessione della tratta italiana da

Domodossola al confine svizzero uniformandone la scadenza a quella del tratto svizzero e, quindi, al 31 agosto 2021.

**(9/2420/6).**

Stajano, De Piccoli, Merlo,  
Sanza, Mammola.

La Camera

impegna il Governo

a consentire, con provvedimenti di propria competenza, il mantenimento delle riduzioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi previste dalle società concessionarie dei trafori, con particolare riferimento ai trafori del monte Bianco e Frejus esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge.

**(9/2420/7).**

Di Luca, Mammola.

La Camera

impegna il Governo:

ad intervenire con provvedimenti di propria competenza, al fine di prevedere che:

il trasporto di blocchi di pietre naturali o manufatti, prodotti siderurgici e industriali compresi i *coils* ed i laminati grezzi eseguito con veicoli eccezionali allestiti per il trasporto specifico anche se in uno o più pezzi, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a 6 assi e 108 tonnellate se complessi ad otto assi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'articolo 61;

che ove i veicoli di cui al comma 2 lettera *b*) dell'articolo 10 del decreto-legge n. 285 del 1992 (codice della strada)

e per l'effettuazione delle attività ivi previste compaiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili e comunque nei limiti dell'articolo 61, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indirizzo forfetario in aggiunta al bollo di circolazione pari a 1,5 o 2, 3 e 4 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi;

che tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 siano compresi:

a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani dallo spurgo dei pozzi effettuati mediante idonee attrezzature installate sui mezzi d'opera;

b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e laminati grezzi effettuati mediante idonee selle di contenimento installate sui veicoli mezzi d'opera;

che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 517 del 1996 l'articolo 202 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non si applica.

**(9/2420/8).**

Mammola, Di Luca, Ciapusci.

La Camera

impegna il Governo

ad attuare le opportune iniziative affinché la concessione dei mutui decennali di cui al comma 3 sia subordinata alla presentazione da parte dei comuni al Ministero dei trasporti e della navigazione di un programma di riduzione dei mezzi di trasporto inquinanti.

**(9/2420/9).**

Floresta, Mammola.

La Camera

impegna il Governo

ad intervenire con provvedimenti di propria competenza affinché i pedaggi autostradali relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997 siano sottoposti ad una riduzione analoga a quella prevista nell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 517 del 1996, reperendo le risorse finanziarie a valore sugli stanziamenti autorizzati con la legge finanziaria per il 1997.

**(9/2420/10).**

Becchetti, Mammola, Ciapusci, Bocchino.

La Camera

impegna il Governo

ad intervenire per quanto di propria competenza affinché il pagamento dei premi dovuti dalle imprese che esercitano il trasporto di cose per conto di terzi di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 517 del 1996 abbia identiche ripartizioni e modalità per l'anno 1997.

**(9/2420/11).**

Armosino, Mammola.

La Camera,

considerata l'importanza che riveste la possibilità di concedere la patente di guida ai portatori di diabete, impegna il Governo ad adottare il seguente ordine del giorno:

l'articolo 119, comma 4 del codice della strada è sostituito dal seguente:

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dai medici specialisti della struttura pubblica competente per territorio;

all'articolo 126 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al diabetico è rilasciata o rinnovata la validità della patente di guida di categoria A e B per la stessa durata e con le stesse modalità di ogni altro cittadino, con l'obbligo di presentare, ogni anno, apposita dichiarazione di uno specialista diabetologo »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: « 2-*bis*. Per i diabetici in trattamento insulinico, il rilascio o il rinnovo della patente di guida delle categorie C, D e E, sulla base della dichiarazione di uno specialista diabetologo, può essere rinnovata per un periodo di due

anni con l'obbligo di presentare, ogni anno la dichiarazione dello specialista medesimo ».

**(9/2420/12).**

Bosco, Eduardo Bruno, Galletti, Attili.

La Camera

impegna il Governo

ad attuare opportune iniziative per risolvere l'annoso problema inerente l'attraversamento dei centri abitati da parte dei TIR.

**(9/2420/13).**

Galletti, Eduardo Bruno.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO  
PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA  
AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE (2709)**

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO I

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA  
AL VOLO

ART. 1.

*(Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale).*

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAA-VTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni entro il 1° gennaio 1999. A tal fine, entro la medesima data, con apposito decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro della difesa, dispone l'eventuale collocamento sul mercato di azioni in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale non escludendo la partecipazione azionaria del personale. Lo schema di decreto interministeriale è inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti che lo esprimono nel termine di trenta giorni. Entro la predetta data del 1° gennaio 1999 sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. - 1. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni.

1. 4.

Ciapusci, Bosco.

*Sopprimere il comma 2.*

1. 6.

Boghetta, Eduardo Bruno.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 7.  
DEL GOVERNO.

*All'emendamento 1. 7, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

**0. 1. 7. 3.**

La Commissione.

*All'emendamento 1. 7, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima.

**0. 1. 7. 1.**

Boghetta, Eduardo Bruno.

*All'emendamento 1. 7, aggiungere, in fine, le parole:* lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in società per azioni è inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni.

**0. 1. 7. 2.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni due anni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto. Entro il predetto termine sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica.

**1. 7.**

Governo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* entro il con le seguenti: a partire dal.

**1. 1.**

Bocchino.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole:* previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima.

**1. 5.**

Boghetta, Eduardo Bruno.

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:* entro il mese di dicembre 1996 con le seguenti: entro il mese di giugno 1997.

**1. 2.**

Bocchino.

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro del tesoro *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

**1. 3.**

Bocchino.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

*(Compiti dell'Ente).*

1. L'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresì ogni altra attività connessa

come determinato nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio.

2. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;

b) di meteorologia aeronautica e di meteorologia generale;

c) di informazione aeronautica;

d) di telecomunicazioni aeronautiche;

e) di radio-navigazione e radio-diffusione.

3. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:

a) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;

b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

c) provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;

d) produce la cartografia;

e) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti.

4. L'Ente può svolgere le attività relative alle funzioni ad esso attribuite sia

direttamente che attraverso società controllate all'uopo appositamente costituite. Nel caso le suddette attività riguardino i compiti di cui al comma 2 è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

##### 2. 2.

Ciapusci, Bosco.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

##### 2. 8.

Merlo.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) di meteorologia aeroportuale.

##### \* 2. 1.

Giardiello, Raffaldini.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) di meteorologia aeroportuale.

##### \* 2. 6.

Spini, Gatto, Olivo.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) di meteorologia aeroportuale.

##### \* 2. 9.

Governo.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera: *e-bis*). di conduzione e manutenzione tecnica degli impianti di assistenza al volo (telecomunicazioni, radar, radioassistenze).

2. 3.

Boghetta, Eduardo Bruno.

*Sopprimere il comma 4.*

\* 2. 7.

Merlo.

*Sopprimere il comma 4.*

\* 2. 10.

Governo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'Ente deve svolgere direttamente le attività istituzionali del ciclo produttivo: controllo del traffico aereo, meteorologia aeronautica, conduzione e manutenzione degli impianti di assistenza al volo. Per quanto riguarda le attività in appalto, subappalto o con contratti esterni di cui sopra si utilizzeranno di preferenza i tecnici in questi impegnati secondo modalità da concordare con le organizzazioni sindacali.

2. 4.

Boghetta, Eduardo Bruno.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

*(Organi dell'Ente).*

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società, che non siano dipendenti dell'Ente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; restano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Con lo stesso decreto sono fissati gli emolumenti loro spettanti.

5. Sulla nomina e sugli emolumenti le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere.

6. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG nel corso degli ultimi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

8. Il direttore generale è nominato con le stesse procedure del consiglio d'amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'Ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore dei trasporti. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'Ente nominato direttore generale è collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di assistenza al volo. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Le relative funzioni sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

##### 3. 1.

Ciapusci, Bosco.

*Al comma 3, sostituire le parole: sei consiglieri con le seguenti: quattro consiglieri.*

##### 3. 3.

Merlo.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole da: partecipa con voto fino a: indirizzo tecnico-amministrativo con le seguenti: propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi e delle articolazioni territoriali.*

##### 3. 2.

Boghetta, Eduardo Bruno.

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 4.

*(Statuto).*

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli

organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli di sottoporre ad approvazione ministeriale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

4. 3.

Ciapusci, Bosco.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la funzione pubblica aggiungere le seguenti: „sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

4. 1.

Bocchino.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nonché gli atti da trasmettere al Ministro dei trasporti e della navigazione aggiungere le seguenti: ed alle competenti Commissioni parlamentari.*

4. 2.

Bocchino.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

*(Controllo della Corte dei conti).*

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente

con le modalità previste dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

5. 1.

Ciapusci, Bosco.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

*(Rapporti giuridici e patrimonio).*

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. - 1. L'ENAV subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza della

AAAVTAG e ne acquisisce il patrimonio. Entrano nel patrimonio dell'Ente tutti i beni mobili ed immobili attualmente in proprietà o in uso provvisorio all'AAAVTAG. Le controversie sulla individuazione dei beni sono risolte con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. I beni mobili ed immobili trasferiti all'Ente o comunque da essa acquisiti nell'esercizio della sua attività costituiscono patrimonio assoggettato al regime civilistico della proprietà privata, salvi i

vincoli su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.

3. In relazione alla essenzialità ed all'interesse strategico derivante da quanto disposto dall'articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio aziendale assumono la qualifica di beni patrimoniali indisponibili secondo le disposizioni dettate dall'articolo 830 del codice civile.

**6. 1.**

Ciapusci, Bosco.

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli nella seduta  
pomeridiana del 3 dicembre 1996.**

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brancati, Calzolaio, Collavini, Dini, Evangelisti, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Leoni, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Selva, Sinisi, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 2 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche all'articolo 83 del codice di procedura penale in materia di citazione del responsabile civile » (2806);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 62 del codice penale in materia di circostanze attenuanti nei reati di natura colposa » (2807);

POLI BORTONE ed altri: « Norme in materia di trasferimento alle regioni e di alienazione degli impianti di particolare interesse pubblico nel settore agricolo e zootecnico » (2808).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

OLIVERIO ed altri: « Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale » (1805) *Parere delle Commissioni II, V e XI;*

DUILIO: « Istituzione della provincia del Cilento » (2342) *Parere delle Commissioni V, VI e XI;*

BUONTEMPO: « Interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di gestione dei servizi pubblici da parte dei comuni » (2468) *Parere delle Commissioni X e XII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PIVETTI: « Modifiche all'articolo 21 della Costituzione della Repubblica e nuove norme sull'ordinamento della professione di giornalista » (2708) *Parere della VII Commissione;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche agli articoli 24 e 26 del

codice penale concernenti la misura della multa e dell'ammenda » (2286) *Parere della I Commissione;*

*alla III Commissione (Esteri):*

« Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (IC-GEB) di Trieste » (2730) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

BACCINI ed altri: « Norme per la deducibilità totale, ai fini dell'IRPEF, delle spese mediche e di assistenza specifica a favore di soggetti gravemente handicappati » (2329) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

RASI ed altri: « Norme in materia di razionalizzazione delle modalità di assolvimento dell'IVA » (2657) *Parere della I Commissione;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

COLONNA e AMORUSO: « Ordinamento della professione di educatore fisico » (2289) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

OLIVERIO ed altri: « Norme per l'adeguamento e l'ammodernamento della strada statale n. 106 » (1804) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni attinenti alla materia tributaria) e VII;*

OLIVERIO ed altri: « Istituzione del Parco nazionale della Sila » (1806) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

TERZI ed altri: « Abolizione dei caselli autostradali nelle aree metropolitane » (1858) *Parere delle Commissioni I e V;*

BECCHETTI: « Disciplina delle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbani-

stica » (1885) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI;*

CASCIO: « Norme per la salvaguardia e la tutela del lago di Pergusa » (2357) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Modifica degli articoli 14 e 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo » (2565) *Parere della I Commissione;*

MUZIO: « Norme per il recupero e la valorizzazione artistico-ambientale del parco naturale e dell'area attrezzata del Sacro Monte di Crea » (2631) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*alla IX commissione (Trasporti):*

SCALIA e GALLETTI: « Modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti l'utilizzazione di sistemi telematici di controllo delle zone a traffico limitato e la violazione delle disposizioni in materia di insegne pubblicitarie » (2758) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VIII, XI e XII;*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

MAZZOCCHI ed altri: « Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto » (2321) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI e XIII;*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

BORGHEZIO ed altri: « Nuove norme per favorire il lavoro subordinato dei detenuti » (1823) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

BORGHEZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle assunzioni di invalidi presso i Ministeri e gli altri uffici

della pubblica amministrazione » (1824) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

GATTO ed altri: « Norme in materia di trattamento previdenziale dei medici iscritti all'ENPAM » (2310) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

CASCIO: « Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari » (2359) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

TABORELLI ed altri: « Norme concernenti i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (2785) *Parere delle Commissioni I, III, V e VI;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

CASCIO: « Riconoscimento e disciplina giuridica della chiropratica come professione sanitaria » (2397) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI e XIV;*

DE SIMONE ed altri: « Norme per tutelare e promuovere il parto a domicilio e valorizzare la nascita » (2567) *Parere delle Commissioni I e V;*

BATTAGLIA ed altri: « Norme in materia di contributi dello Stato ad enti e

associazioni di promozione sociale » (2735) *Parere delle Commissioni I e V;*

S. 604. - Senatori CAMO ed altri: « Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale » (*approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2745) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

TRABATTONI e DI STASI: « Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione » (2046) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di Sanzioni), V e VIII;*

CASCIO: « Modifica all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, in materia di agriturismo » (2466) *Parere delle Commissioni I e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*